

FAQ

1) Riguardo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di mia proprietà e sito in Terracina, ho sottoscritto un appalto con un'impresa edile che si occupa dei lavori in toto. La stessa impresa ha già provveduto ad emettere 2 fatture di acconto relativamente ai suddetti lavori per un totale di € 25.000,00 oltre IVA e così per un totale complessivo di € 27.500,00. A fronte di dette fatture ho provveduto ad effettuare due bonifici, uno dell'importo di € 11.000,00 ed uno dell'importo di € 16.500,00. Trattandosi di ristrutturazione edilizia, ho effettuato bonifici parlanti, considerato che è mia intenzione portarli in detrazione nella misura di 50% in 10 anni. Pertanto, è evidente che il mio recupero in termini di detrazione fiscale sarà pari al 50% dell'importo speso in 10 ratei annuali.

Relativamente ai lavori svolti dall'impresa dovrò corrispondere ancora un importo di ca. € 5.500,00 oltre Iva. Mi farebbe sapere cortesemente se mi è possibile accedere al fondo di € 5.000,00 corrispondendo la suddetta somma di € 5.500,00 oltre Iva anch'essa sotto forma di bonifico parlante beneficiando così della detrazione fiscale anche su detta somma nella misura sopra rappresentata, oppure se è meglio che non faccia la pratica di detrazione fiscale su detta residua somma?

A seguito della risposta al quesito sulle detrazioni fiscali, ricevuta dall'ufficio del Commissario delegato il 30/12/2019, si rappresenta quanto segue.

Nel suo caso specifico lei ha dichiarato inizialmente, con allegato A1, che ha subito danni dalla tromba d'aria per un importo di € 29.000,00. Se, come dice, chiedendo l'agevolazione fiscale su tale importo recupererà € 14.500,00 in 10 anni secondo la detrazione sulle spese per ristrutturazioni, il calcolo corretto che io andrò a fare sarà € 29.000,00 meno € 14.500,00 (detrazione fiscale) = € 14.500,00 (importo non coperto dalla detrazione). Partendo da quest'ultimo importo, posso coprirle le spese per € 5.000,00 che è il massimo riconoscibile secondo il decreto commissariale che disciplina l'allegato A1. Quindi il Comune le riconoscerà un importo di € 5.000,00.

Pertanto, quando consegnerà la documentazione in originale, mi dovrà portare le fatture per l'importo totale di € 29.000,00.

N.B. Il calcolo sopra riportato si applica esclusivamente alle domande presentate su allegato A1, e su allegato A2 nel limite massimo di € 20.000,00, con esclusione dei Mod. B e dei Mod. C.

2) il richiedente ha già presentato il modello B.1 per un importo preventivato pari ad € 3.000,00. Ad oggi questo signore ha effettivamente speso € 4.500,00 per il ripristino dei danni. Deve presentare una nuova istanza su modello B o può chiudere la pratica col modello A, stante l'importo finale entro i 5.000,00 euro?

Il cittadino che ha presentato istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018

(limite massimo riconoscibile € 5.000,00), qualora non abbia ulteriori voci di spesa da dichiarare, deve presentare domanda ai sensi di quanto stabilito dalle linee guida approvate con l'allegato A) del Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, confermando la precedente istanza (modulo A1).

Qualora, invece, l'importo dei danni fosse maggiore rispetto a quanto indicato nella domanda presentata nell'anno 2018 e comunicata dall'Amministrazione Comunale al Commissario Delegato, deve presentare esclusivamente la domanda, modello B1, attendendosi a quanto previsto dall'avviso, allegato B al Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019; nella domanda di cui al modello B1 dovranno essere indicati gli estremi della istanza già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018.

La domanda, in tal caso, dovrà comprendere l'intero importo del danno; nella perizia asseverata, bisognerà distinguere tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 3 dell'avviso (allegato B) e quelle che, invece, non rientrano nelle sopraindicate spese, che dovranno essere inserite nell'apposita sezione.

Tali voci spese, non rientranti tra quelle previste nel paragrafo 3 dell'avviso, se già presentate nella domanda del 2018, saranno riconosciute sulla base della disciplina di cui all'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, mentre, le quantificazioni ulteriori non già presenti nella domanda del 2018, saranno prese in considerazione per un eventuale successivo finanziamento.

3) il proprietario di un immobile (prima abitazione) ha precedentemente presentato istanza B.1 con un preventivo di spesa pari ad € 4.500,00. I lavori sono stati eseguiti, per lo stesso importo di € 4.500,00, ma il pagamento è stato effettuato dai figli del proprietario ovvero da società il cui titolare risulta il figlio. Quindi le fatture risultano a nome di questi ultimi e non a nome di chi ha presentato la precedente domanda. Il proprietario può comunque presentare il modello A e allegare le fatture intestate ai figli o alla società di questi?

Le fatture delle spese già sostenute dovranno essere intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare. Successivamente alla comunicazione del riconoscimento del finanziamento, per interventi ancora da effettuare, le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa dovranno essere intestati al richiedente.

4) E' stata precedentemente presentata istanza B.1 da un amministratore di condominio, su delega dei condomini, con richiesta di risarcimento danni su parti comuni, e adesso deve ripresentare il modello A. Nell'istanza (allegato A.1) il dichiarante può essere l'amministratore di condominio come da nota 1, ma la stessa nota indica, in questo caso, di presentare anche il mod. A4. Nel modello A4, però, non si dà la possibilità ai vari condomini di delegare l'amministratore di condominio, ma di delegare solo a uno dei proprietari. L'amministratore di condominio può allegare all'istanza A.1 un apposito verbale di assemblea condominiale in luogo del modello A4?

In alternativa alla presentazione del modello A4 può essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale, che sarà preso in considerazione nei limiti di quanto deliberato.

5) se una persona è proprietaria di più unità immobiliari (sub diversi nello stesso edificio), può presentare un unico modello B per tutte le unità immobiliari o deve presentare istanze diverse, cioè una per ogni sub?

In tal caso occorre presentare una domanda, con i relativi allegati, per ogni unità immobiliare.

6) Nell'allegato mod.B2 e mod.C2 (perizie asseverate) sono previsti le due diverse tipologie di intervento:

- finiture interne ed esterne (ammissibili a contributo) da indicare nella sez.5;

- serramenti interni ed esterni (non ammissibili a contributo) da indicare nella sez.6.

Moltissimi fabbricati colpiti dall'evento calamitoso hanno subito gravi danni agli infissi (interni ed esterni); è possibile almeno per gli infissi/serramenti esterni indicarli nella sezione 5?

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che gli interventi previsti dal DPCM del 27 febbraio 2019 sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico; in merito alle spese ammissibile sono pervenute apposite indicazioni dal Dipartimento della Protezione Civile, come riportate nella documentazione allegata agli avvisi.

Pertanto, le spese relative ai serramenti interni ed esterni, al momento non sono ammissibili a contributo, ma possono essere indicate nella sezione 6 della perizia asseverata al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento, compatibilmente con le risorse stanziare.

7) Una signora che ha presentato a dicembre il scheda B.1 e conferma l'importo richiesto (inferiore 5.000,00) presentando il modello A.1, chiede se, ai fini del rimborso delle spese sostenute, nella fattispecie per gli elettrodomestici, sia sufficiente presentare gli scontrini fiscali in luogo delle fatture.

I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC 558/2018 sono finalizzati al ristoro dei danni nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi del 29 e 30 ottobre 2018.

Pertanto sono riconoscibili solo i danni relativi agli elettrodomestici, quali ad esempio frigoriferi, cucine, che risultano essere stati danneggiati dal maltempo del 29 e 30 ottobre 2018, funzionali alla abitabilità dell'immobile.

Si fa presente che, ai fini della liquidazione, occorre presentare idonea documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) recante data successiva al 28 ottobre 2018 che dovrà essere intestata al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare, nonché l'attestazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE. Successivamente alla comunicazione del riconoscimento del finanziamento, per interventi ancora da effettuare le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa dovranno essere intestati al richiedente.

8) Quale modalità è prevista per l'invio (in allegato ai modelli regionali) di fatture elettroniche?

In caso di fattura elettronica dovrà essere presentata copia del documento, riportante timbro e firma in originale della ditta con dicitura "pagato". In caso di pagamenti effettuati con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc) sarà possibile attestare l'avvenuto pagamento producendo le ricevute degli stessi. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.

9) Ci sono dei casi in cui è stata presentata una scheda B.1 per interventi sia su unità immobiliari private che sulle parti comuni condominiali. E' possibile presentare nuovi modelli B con richiedenti diversi, richiamando lo stesso protocollo della scheda B.1 presentata a dicembre?

Si fa presente che se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo B5). Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà.

Nel caso in questione pare opportuno presentare un'unica domanda da parte dell'amministratore del condominio (per le parti comuni), al quale il condomino rilascia apposita delega per i danni relativa alla propria unità immobiliare.

In alternativa potrà essere presentata una domanda da parte del condominio per le parti comuni ed una da parte del privato per quanto riguarda i danni alla propria unità immobiliare. Entrambi dovranno indicare, ciascuno per quanto di competenza i riferimenti alla precedente domanda presentata nell'anno 2018.

10) Nel mod.B2 nella sezione "Documentazione allegata" è prevista come obbligatoria la presentazione della planimetria catastale. Nel caso di istanza su parti comuni non sempre è possibile avere una planimetria catastale (vedi interventi su tetto condominiale). Cosa allegare in questi casi?

In ogni caso occorre presentare la planimetria dell'immobile. Si chiede inoltre di allegare documentazione fotografica del tetto dalla quale siano rilevabili i danni. Qualora la documentazione fotografica non sia risalente al periodo dell'evento emergenziale, è necessario produrre documentazione fotografica dettagliata dei lavori effettuati.

11) Ci sono diversi casi di persone che hanno inviato la PEC a dicembre (con schede B.1 e B.2) ma al Comune non è mai arrivata per un mero loro errore di trascrizione dell'indirizzo PEC. Gli interessati che possono comprovare l'inoltro nei tempi e nei modi dovuti, dovranno sicuramente presentare i nuovi modelli (mod.B e mod.C). E' possibile allegare alle nuove istanze la documentazione precedentemente inviata con la relativa ricevuta di accettazione della pec (di dicembre 2018) ai fini del mantenimento degli importi e delle tipologie di interventi ai sensi della OCDPC n.558/2018?

La mancata acquisizione da parte del Comune delle domande del 2018, per la successiva trasmissione al Commissario Delegato, non può essere sanata con l'invio tardivo delle istanze. Nel caso di specie, gli interessati dovranno compilare i nuovi modelli, inserendo nella sezione 6 della perizia asseverata le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili, ai fini del loro eventuale successivo riconoscimento compatibilmente con le risorse disponibili.